



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Argento al Merito Civile

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO E SUAP

DETERMINAZIONE

REGISTRO GENERALE 69 del 24/02/2025

Registro area N. 3 del 18/02/2025

OGGETTO: AVVISO FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DA INSERIRE TRA LE COMPONENTI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. APPROVAZIONE DELL'AVVISO E DEI RELATIVI ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

Oggetto: AVVISO FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DA INSERIRE TRA LE COMPONENTI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UNA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PONTE BUGGIANESE. APPROVAZIONE DELL'AVVISO E DEI RELATIVI ALLEGATI PARTE INTEGRANTE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3

Rilevata la necessità, di avviare una procedura finalizzata all'individuazione delle associazioni di volontariato di protezione civile da inserire tra le componenti del Servizio di protezione civile comunale, mediante sottoscrizione di una convenzione, per lo svolgimento delle attività di protezione civile, così come definite nel *Codice di Protezione Civile* (D. Lgs. n. 1/2018), convenzione che avrà la durata di 1 anno, con possibilità di proroga per 1 anno;

Visto l'art. 18 comma 2 del Regolamento 30 ottobre 2013, n. 62/R:

2. I comuni, singoli o associati, e le province provvedono, relativamente al proprio ambito territoriale di competenza, all'attivazione delle sezioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale. In particolare:

a) i comuni, le unioni di comuni e gli altri enti responsabili dell'esercizio associato delle funzioni di protezione civile attivano le sezioni aventi sede nel proprio territorio e ne danno comunicazione alla provincia di appartenenza delle organizzazioni attivate;

b) le province provvedono, nel caso in cui si renda necessario a supporto dei comuni singoli o associati, all'ulteriore attivazione di organizzazioni del volontariato aventi operatività in ambito provinciale secondo quanto previsto nei piani provinciali di protezione civile.

Ritenuto necessario individuare le associazioni da inserire tra le componenti della protezione civile comunale e regolamentare le modalità di collaborazione.

Visto l'art. 56 del D. Lgs. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore):

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#).

4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Considerato che le associazioni di volontariato di protezione civile da inserire tra le componenti del Servizio di protezione civile comunale saranno selezionate sulla base di proposte progettuali, presentate a seguito di avviso pubblico;

Dato atto che i progetti presentati saranno valutati da una commissione, sulla base dei criteri stabiliti nell'avviso pubblico, e che, a seguito di detta valutazione, verrà formata una graduatoria delle associazioni individuate per la stipula della convenzione, definita sulla base del punteggio totale ottenuto dai progetti stessi;

Ritenuto di nominare, con successivo atto, apposita commissione per la valutazione dei progetti di cui al precedente capoverso;

Dato, altresì, atto che, sulla base dei punteggi assegnati a ciascun progetto, saranno proporzionalmente ripartite tra le associazioni le risorse finanziarie messe a disposizione dall'Amministrazione comunale, quale limite massimo di budget a disposizione per i rimborsi delle spese sostenute per le attività previste in convenzione che ciascuna associazione si sarà resa disponibile a svolgere;

Dato, infine, atto che dette risorse finanziarie saranno liquidate a titolo esclusivo di rimborso delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate e, comunque, nel limite massimo del budget assegnato a ciascuna associazione di volontariato;

Visto l'avviso pubblico e ritenuto di approvarlo quale parte integrante del presente atto;

Visto, altresì, il modello di domanda (allegato all'avviso pubblico) e ritenuto di approvarlo quale parte integrante del presente provvedimento, che le associazioni dovranno utilizzare per la presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione di cui trattasi, composto da:

- Allegato 1 – domanda_partecipazione_autocertificazione comprensivo di autocertificazione antimafia (Allegato 2) e informativa sul trattamento dei dati personali;
- Allegato 3 – progetto;

Rilevata pertanto la necessità di pubblicare il suddetto avviso, comprensivo del modello di domanda di partecipazione, sulla home page e nella sezione bandi, gare e concorsi, sottosezione avvisi, del sito Internet del Comune, fino alla data del **15 marzo 2025**.

Dato atto che il Responsabile del procedimento di cui trattasi, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., Capo II (artt. 4-6 bis) è l'Arch. Andrea Pintus in qualità di Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile.

Attestata l'assenza di conflitti di interesse per tutti i soggetti che hanno partecipato all'attività procedimentale e l'assenza di condizioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione.

Dato atto che, per gli anni di validità della convenzione successivi al primo, a seguito di eventuali modifiche incrementative che potranno intervenire sugli specifici annuali stanziamenti di bilancio, i budget assegnati alle associazioni, potranno essere incrementati proporzionalmente, sulla base dei punteggi assegnati a ciascun progetto presentato, sulla base di specifici atti adottati dal responsabile del procedimento, senza necessità di sottoscrizione di specifico atto integrativo alla convenzione di cui trattasi;

Dato atto che, con successivo provvedimento, sarà approvato lo schema della convenzione nonché saranno definitivamente impegnate le somme a disposizione per ogni associazione di volontariato di protezione civile che sarà inserita tra le componenti del Servizio di protezione civile comunale, mediante stipula della convenzione di cui trattasi;

Dato atto che le attività di cui trattasi sono escluse dall'obbligo di richiesta del CIG, in quanto vengono svolte nell'ambito di convenzioni, stipulate con organismi senza scopo di lucro, che prevedono esclusivamente rimborsi spese non forfettari, dietro presentazione di documentazione idonea ad attestare le spese effettivamente sostenute;

Visto il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018, avente ad oggetto "*Codice della protezione civile*", con particolare riferimento a:

- l'art. 3, comma 3, che sancisce il principio di sussidiarietà nell'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale;
- l'art. 4 che, al comma 1, definisce le componenti del servizio nazionale di protezione civile, tra cui sono ricompresi anche gli enti locali, mentre al comma 2 del medesimo articolo, dispone che le componenti del servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative di cui all'art. 13;
- l'art. 12, comma 2, lettera h), secondo cui i comuni assicurano le attività di protezione civile anche attraverso l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, più sopra richiamato;
- l'art. 13, che, al comma 1, individua le strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, tra cui rientra, come esplicitato alla lettera e), il volontariato di protezione civile;

Richiamato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021, con cui sono state adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, di cui agli articoli 55 – 57 del sopra richiamato Decreto Legislativo n. 117/2017;

Vista la Legge Regionale Toscana n. 65 del 22/07/2020, "*Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano*" e s.m.i. e richiamati, in particolare:

- gli artt. 3, 11 e 13 che, nel ribadire il principio di sussidiarietà, normano, a livello territoriale, le modalità di coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore;
- l'art 15, secondo cui, gli enti locali, nelle materie di competenza regionale, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato specifiche convenzioni che possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

Visto il Decreto Legislativo n. 267, del 18 agosto 2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. ed in particolare l'art. 3, comma 5, ultimo disposto, secondo cui "*I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio*

di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, con particolare riferimento alle disposizioni contenute all’art. 12 rubricato “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”;

Visto il D. Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, con particolare riferimento all’art. 26 “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”, secondo cui le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto necessario, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 26, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, pubblicare l’atto di cui trattasi sul sito istituzionale del Comune, nell’area dedicata della sezione “amministrazione trasparente”;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con particolare riferimento alle funzioni ed alla responsabilità della dirigenza (art. 107) e ravvisata la propria competenza all’adozione dell’atto di cui trattasi;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sul presente atto, come previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- la Legge Regionale Toscana n. 45 del 25/06/2020, “Sistema regionale della Protezione civile e disciplina delle relative attività” e s.m.i.;
- il D.P.G.R. Toscana n. 69/R del 01/12/2004, “Regolamento di attuazione, di cui all’articolo 15, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), concernente “Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza”)” e s.m.i., che, sulla base di quanto disposto all’art. 30, lettera d), della Legge Regionale Toscana n. 45 del 25/06/2020, continua a trovare applicazione fino all’approvazione dei provvedimenti attuativi della nuova Legge Regionale;
- il D.P.G.R. Toscana n. 62/R del 30/10/2013, “Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività)” e s.m.i., che, sulla base di quanto disposto all’art. 30, lettera d), della Legge Regionale Toscana n. 45 del 25/06/2020, continua a trovare applicazione fino all’approvazione dei provvedimenti attuativi della nuova Legge Regionale;
- il Decreto del Capo Dipartimento di Protezione Civile del 12/01/2012, avente ad oggetto “Adozione dell’intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d’Aosta prevista dall’art. 5 del decreto del 13 aprile 2011, e condivisione di indirizzi comuni per l’applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto” ed i relativi allegati, con riferimento alle attività di volontariato di protezione civile svolte dai volontari;

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare**, quale parte integrante del presente provvedimento, l'avviso pubblico, finalizzato all'individuazione delle associazioni di volontariato di protezione civile da inserire tra le componenti del Servizio di protezione civile comunale, mediante sottoscrizione di apposita convenzione, nonché il modello di domanda che le associazioni dovranno utilizzare per la presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione di cui trattasi, composto da:
 - Allegato 1 – domanda_partecipazione_autocertificazione, comprensivo di autocertificazione antimafia (Allegato 2) e informativa sul trattamento dei dati personali;
 - Allegato 3 – progetto;
 - Allegato 4 - Bando
3. **di provvedere** alla pubblicazione dell'avviso di cui trattasi sulla *home page* e nella sezione bandi, gare e concorsi, sottosezione avvisi, del sito Internet del Comune.
4. **di provvedere**, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 26, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione del presente atto, comprensivo degli allegati, sul sito istituzionale del Comune di Ponte Buggianese, nell'area dedicata, della sezione "amministrazione trasparente";
5. **di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso, da chiunque vi abbia interesse, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale *on line*, o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, dal medesimo termine;
6. **di dare atto** che, il presente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line, per la durata di 15 gg.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3

Arch. Andrea Pintus

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 24/02/2025 al giorno 11/03/2025 .

Ponte Buggianese, 24/02/2025

IL FUNZIONARIO DI SEGRETERIA
Michela Pallini